Sentenza n.351/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Ciaramella Presidente

Francesco Sucameli Consigliere

Francesco Maffei Consigliere – relatore

SENTENZA

sul giudizio in materia di responsabilità, iscritto al n. **81064** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

-) **X X** (C.F. *omissis*), nato in ---, il --/--/----, ultima residenza --- (--), in via Toscana n. --/-, cancellato per irreperibilità dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR dal --/--/----, personalmente e nella qualità di rappresentante legale della società ---; non costituito.

VISTI l'atto di citazione e gli altri atti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 15 ottobre 2026, con l'assistenza del Segretario di udienza Dott.ssa Daniela Martinelli, il relatore Cons. Francesco

Maffei, il S.P.G. Stefano Brizi; nessuno è comparso per il convenuto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione depositato in data 30.04.2026, la Procura regionale ha chiamato in giudizio il convenuto in epigrafe indicato, in qualità di rappresentante legale e amministratore unico della società ---, per sentirlo condannare al pagamento del danno complessivo di € 1.926.777,38, oltre rivalutazione ed interessi legali e spese di giustizia, a favore della --- e della Società --- --- --- --- (--- s.p.a.).

Il suddetto importo è comprensivo del danno da sviamento di risorse pubbliche e del danno da disservizio conseguenti alla mancata restituzione dei finanziamenti assistiti da garanzia pubblica o erogati dalla ---, ottenuti attraverso la presentazione di documentazione artefatta al fine di rendere credibile la solidità economica della società sopra richiamata.

2. La vicenda origina da una segnalazione del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Roma della Guardia di Finanza del 22.02.2024 in merito a quattro finanziamenti, ottenuti dal convenuto, nell'ambito delle agevolazioni relative alle misure di aiuto di

Stato a sostegno dell'economia durante l'emergenza pandemica.

In particolare, ci si riferisce a tre finanziamenti, uno dell'importo di € 250.000,00 e due dell'importo di € 500.000,00 ciascuno, assistiti dal Fondo di garanzia per le Piccole Medie Imprese al 90%, e a un finanziamento di € 800.000,00 (di cui € 320.000,00 a titolo di contributo a fondo perduto e € 480.000,00, a titolo di finanziamento a tasso agevolato) erogato dalla ---.

3. Dalle risultanze istruttorie acquisite agli atti, e riportate nell'atto di citazione al quale si rinvia, è emerso che la documentazione societaria, sulla base della quale venivano concessi i finanziamenti era stata falsificata al fine di rappresentare una fittizia consistenza aziendale che consentisse l'accesso ai finanziamenti in argomento; finanziamenti che non sono mai stati restituiti ma che, invece, sono stati dirottati verso rapporti esteri, a favore di società diverse da quelle indicate nella delibera della banca finanziatrice, operanti in settori differenti da quello attinente ai finanziamenti in argomento, e che risultano coinvolte in procedimenti penali per frodi nelle fatturazioni. Risulta inoltre che, per i medesimi fatti, è pendente

un procedimento penale presso la Procura della Repubblica del Tribunale di --- nei confronti, tra gli altri, anche del Sig. X X per i reati di truffa aggravata e bancarotta fraudolenta e che lo stesso convenuto è stato condannato, per frodi fiscali transnazionali, con una sentenza della Corte di Appello di --- – - Sezione penale n. ---/----, passata in giudicato.

La medesima sentenza ha riconosciuto che la società ---, al pari delle altre società, anche estere, coinvolte e alle quali sono stati dirottati i finanziamenti in questione, è stata una società "cartiera", ossia un'impresa priva di una reale struttura operativa e di una concreta attività economica, costituita esclusivamente allo scopo di emettere fatture per operazioni inesistenti a fini di evasione fiscale o di riciclaggio o per altri scopi illegali.

Risulta anche che la società in argomento è stata posta in liquidazione giudiziale con sentenza del Tribunale ordinario di --- n. ---/----, che, in data 18.11.----, stata cancellata dal Registro delle imprese, e che il convenuto è stato amministratore unico e rappresentante legale dell'impresa fino alla data della cancellazione.

4. Quanto al danno contestato nell'atto di citazione, questo risulta costituito da due voci di danno.

4.1. La prima, consiste nel danno patrimoniale diretto da "sviamento di risorse pubbliche" e si riferisce alle perdite patrimoniali subite dalla ---. e dal --- per i finanziamenti concessi e, cioè, alle somme erogate dalle banche richiedenti l'intervento del Fondo di garanzia e alle somme erogate dal ---, in ragione dell'escussione della polizza.

Questa posta di danno è stata quantificata, come da prospetto richiamato nell'atto di citazione, in complessivi € 1.835.026,08, di cui € 991.603,31, pari alla perdita liquidata dalla --- agli istituti di credito finanziatori, ed € 843.422,77, pari al capitale non restituito alla ---, comprensivo di interessi maturati al 31.01.----.

4.2. La seconda voce di danno è costituita dal danno patrimoniale "da disservizio in senso stretto" e si riferisce al pregiudizio ulteriore subito dai soggetti danneggiati, corrispondente al mancato conseguimento della produttività dell'azione amministrativa e all'aggravamento dei costi amministrativi per l'accertamento delle irregolarità commesse e per gli adempimenti necessari per

ripristinare l'efficienza e la funzionalità compromesse dalle condotte del convenuto.

La quantificazione di questa voce di danno è stata fatta in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., richiamando la giurisprudenza contabile che, in materia di danno da disservizio correlato ad un finanziamento pubblico, ha ritenuto equo commisurare l'importo di questa posta di danno alla misura del 5% delle somme indebitamente erogate e, quindi, nel caso di specie, pari a complessivi € 91.751,30, di cui € 49.580,16 a favore della --- e € 42.171,14 a favore della ---.

5. Ritenuto che gli elementi acquisti nel corso dell'istruttoria fossero idonei a sostenere un'azione di responsabilità, la Procura regionale notificava il prescritto invito a fornire deduzioni a mezzo della Guardia di Finanza, previa autorizzazione ex art. 42 c.g.c. del Presidente di questa Sezione giurisdizionale, stante la certificata irripetibilità del --- dal 22.02.2022, come attestato dal certificato di cancellazione dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR.

La Guardia di Finanza delegata, in data 17.02.2026, trasmetteva alla Procura regionale un "verbale di vane ricerche" dal quale risultava vano ogni sforzo

per rintracciare l'odierno convenuto presso l'ultima residenza nota, stante l'acquisizione del certificato di cancellazione anagrafica dal Comune di ultima residenza e l'esito negativo delle ricerche sulle banche dati SIDET (Sistema Carcerario generale) e SDI (Sistema di Indagine).

Il requirente ha quindi disposto la notifica dell'invito a dedurre e del successivo atto di citazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c.

6. All'udienza odierna il Pubblico ministero ha insistito per l'accoglimento della pretesa attorea richiamando i precedenti di questa Sezione su analoghe fattispecie.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il presente giudizio concerne un'ipotesi di responsabilità amministrativa per danno da sviamento di risorse pubbliche e danno da disservizio conseguenti alla mancata restituzione dei finanziamenti assistiti da garanzia pubblica o erogati dalla ---.

2. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del Sig. X X che non si è costituito in giudizio nonostante la ritualità della notifica dell'atto di

citazione e del decreto di fissazione udienza, eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. stante l'irreperibilità dello stesso, documentata anche dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza incaricata.

3. Passando al merito, il Collegio ritiene che la domanda attorea debba trovare pieno accoglimento sussistendo tutti gli elementi della responsabilità amministrativa e ritenendo pienamente provata la condotta distrattiva dell'odierno convenuto.

3.1. Innanzitutto, sussiste il rapporto di servizio tra l'odierno convenuto e l'ente danneggiato, in coerenza con il consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. SS: UU., n.3100/2022 e n. 32523/2023; Sez. Giur. Friuli-Venezia Giulia n. 33/2022), che ritiene - anche in caso di stanziamento delle risorse pubbliche attraverso l'erogazione di finanziamenti da parte di istituti di credito - i soggetti privati beneficiari comunque coinvolti nella partecipazione di un programma pubblico, diretto alla realizzazione di una finalità pubblicistica.

Il collegamento funzionale, che in questo modo si instaura tra il soggetto privato e la pubblica amministrazione, si estende sia alla persona giuridica, beneficiaria del finanziamento, sia a

tutti i soggetti che con essa abbiano intrattenuto un rapporto organico (Cass. SS.UU., n. 19086/2020), se dai loro comportamenti è derivata la distrazione dei fondi pubblici, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello programmato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione.

A questo riguardo, occorre evidenziare, inoltre, la natura pubblica del Fondo di Garanzia costituito presso il ---, ai sensi dell'art. 2, comma 100, lett. a) della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed il ruolo della citata banca che, nel caso di specie, gestisce tale Fondo e la cui amministrazione è affidata ad un apposito Consiglio di Gestione composto prevalentemente da rappresentanti ministeriali (Sez. Giur. Calabria n. 126/2025) e che la ---, società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, riveste la natura di ente strumentale dello Stato per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100 (Sez. Lombardia, n. 194/2025).

3.2. Sussiste, altresì, il carattere illecito della condotta contestata all'odierno convenuto.

Infatti, come emerge dalla documentazione versata in atti da parte attrice, risulta che questo ha

indebitamente ottenuto i finanziamenti in argomento, senza possedere i requisiti finanziari richiesti, che non ha proceduto alla loro restituzione né li ha destinati alla finalità previste dalla legge, evenienza che determina, secondo giurisprudenza pacifica, un danno alla finanza pubblica (Sez. Liguria 67/2023 e 70/2023; Sez. Lazio 345/2025 e 311/2026).

Le risultanze delle indagini svolte hanno documentato un sistema di frode che ha portato alla dolosa alterazione della realtà aziendale al fine di ottenere i finanziamenti.

Risulta, altresì, provato che i fondi ricevuti sono stati prevalentemente dirottati verso rapporti esteri e in favore di società non solo diverse da quelle indicate nella delibera dell'istituto di credito finanziatore ma anche operanti in settori diversi da quello pertinente al finanziamento e all'oggetto sociale della ---.

Infine, va osservato che è stato accertato, con la richiamata sentenza della Corte di Appello di --- n. ----/----, passata in giudicato, che la suddetta società è stata coinvolta in un sistema di frodi fiscali transnazionali - al pari delle altre società straniere alle quali sono stati destinati, dalla ---

, i fondi in questione – e che la stessa risulta essere una c.d. società "cartiera", ossia un'impresa priva di una reale struttura operativa e di una concreta attività economica, costituita quasi esclusivamente allo scopo di emettere fatture per operazioni inesistenti a fini di evasione fiscale o di riciclaggio o per altri scopi illegali.

Al riguardo, particolarmente significativi appaiono gli elementi ricavabili dalla segnalazione del Nucleo di Polizia Economica Finanziaria e dalla relazione seguita alla delega istruttoria.

3.3. Pacifica appare la sussistenza anche degli altri presupposti della responsabilità erariale.

Oltre alla richiamata connotazione dolosa della condotta, va rilevata anche la sussistenza del nesso di causalità tra la suddetta condotta e il danno per il quale si agisce in questa sede.

3.4. Con riferimento alle poste di danno contestate, acclarata è la sussistenza del danno patrimoniale diretto da sviamento di risorse pubbliche, riferito e commisurato alle perdite patrimoniali subite dalla --- e dal --- --- e cioè alle somme erogate dalle banche richiedenti l'intervento del Fondo di garanzia e alle somme erogate dal ---, in ragione dell'escussione della polizza.

Questa posta di danno è stata quantificata, come da prospetto richiamato nell'atto di citazione, in complessivi € 1.835.026,08, di cui € 991.603,31, pari alla perdita liquidata dalla --- --- agli istituti di credito finanziatori, ed € 843.422,77, pari al capitale non restituito alla ---, comprensivo di interessi maturati al 31.01.----

3.5. In merito alla seconda voce di danno, costituita dal danno patrimoniale da disservizio in senso stretto, questo Collegio ritiene che risulti provato in atti che la condotta fraudolenta delle parti convenute abbia determinato un danno nei termini sopra indicati, correlato all'attività amministrativa inutilmente svolta dalle amministrazioni coinvolte per l'erogazione delle risorse in esame, nonché a quella connessa al procedimento di revoca.

Il Collegio ritiene, inoltre, che la quantificazione di questa voce di danno, fatta in via equitativa ex art. 1226 c.c., nella misura del 5% della somma indebitamente erogata - nel caso di specie, pari a complessivi € 91.751,30, di cui € 49.580,16, a favore della ---., e € 42.171,14, a favore della ---.

4. Conclusivamente, il Collegio accoglie pienamente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il Sig.

X X, in proprio e in qualità di rappresentante legale della società ---, al pagamento del danno complessivo di € 1.926.777,38, di cui complessivi € 1.041.183,47 (€ 991.603,31, a titolo di danno da sviamento di risorse pubbliche, + € 49.580,16, a titolo di danno da disservizio) a favore del ---, e complessivi € 885.593,91 (€ 843.422,77, a titolo di danno da sviamento di risorse pubbliche, + € 42.171,14, a titolo di danno da disservizio), a favore di --- Gruppo Cassa Depositi e Prestiti.

5. L'illecito contabile ha natura di debito di valore, sicché, secondo i criteri seguiti costantemente dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass., SS.UU. 17 febbraio 1995, n. 1712; Sez. III, 10 marzo 2006, n. 5234), va rivalutato dalla data della percezione degli indebiti in esame.

Sulle predette somme sono dovuti, inoltre, gli interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo ex art. 1282, primo comma, c.c.

6. Le spese del giudizio, da versare allo Stato e da liquidarsi a cura della Segreteria della Sezione con nota a margine (art. 31, quarto comma, c.g.c.), seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del convenuto.

PQM

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 81064** del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per il Lazio con atto di citazione indicato in epigrafe, dichiara in via preliminare la contumacia dell'odierno convenuto e, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accoglie la domanda della Procura erariale e per l'effetto condanna il **X X** al pagamento di complessivi € 1.926.777,38, di cui € 1.041.183,47, a favore del ---, e € 885.593,91, a favore di --- Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, oltre rivalutazione ed interessi dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, c.g.c..

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto

legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2026.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

(Francesco Maffei) (Antonio Ciaramella)

(f.to digitalmente) (f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 22 ottobre 2026

Il Dirigente

Sebastiano Alvise Rota

(f.to digitalmente)